



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  
"Veneto Orientale"

**CONVENZIONE  
TRA  
L'AUTORITÀ  
D'AMBITO  
TERRITORIALE  
OTTIMALE  
"VENETO ORIENTALE"  
ED  
IL GESTORE  
DEL  
SERVIZIO  
IDRICO  
INTEGRATO  
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**



# Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

## CONVENZIONE

### TRA

**L'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"**

### E

**LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**

L'anno 2010 (duemiladieci), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Conegliano (TV), presso la sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", sita in Via Veneto, n.46, con la presente scrittura privata non autenticata, da valere a tutti gli effetti di legge,

### TRA

**L'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"** di cui all'art.3 della L.R. n.5/1998, di seguito semplicemente chiamata Autorità d'Ambito, con sede legale in Conegliano (TV), Via Veneto n.46, Codice Fiscale e P.IVA n.03691070266, in persona del Direttore dott. Salvatore Minardo, nato a Modica (RG) il 19.09.1945, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dello Statuto dell'Autorità d'Ambito medesima

### E

la **Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.**, di seguito semplicemente Gestore, con sede in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n.86, C.F. e P.IVA n.04163490263, in persona dell'arch. Marco Fighera, nato a nato a Castelfranco Veneto (TV) il 27.08.1963, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, che agisce e stipula la presente Convenzione in forza della Deliberazione C.d.A. n. 001 del 22.07.08, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società stessa;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998 n.5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del Servizio Idrico Integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n.36";

VISTA la Convenzione di istituzione del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" del 22/11/2000 (Rep. n. 35.616);

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" n.3 del 26.05.2005 "Modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato. Approvazione" con la quale è stata scelta, per il periodo immediatamente successivo alla fase di salvaguardia, la forma di gestione di cui all'art.113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 con l'affidamento diretto (o "in house") ad uno o più enti salvaguardati, ed opportunamente associati, del Servizio Idrico Integrato";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" n.2 del 26.05.2005 "Individuazione di uno o più gestori cui affidare il Servizio Idrico Integrato. Approvazione", con la quale sono stati individuati i Comuni appartenenti alle due aree gestionali "destra Piave" e "sinistra Piave";

VISTO il Piano d'Ambito "Veneto Orientale" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" n.9 del 09.12.2003, modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" n.3 del 09.03.2004, integrato con deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" n.6 del 25.05.2004, esecutive ai sensi di legge;

DATO ATTO della valutazione sul Piano d'Ambito espressa dalla Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente con parere n.3384 del 22.06.2006;

CONSIDERATO che nel territorio del sub-ambito "Destra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale" è stata costituita la società "Alto Trevigiano Servizi" s.r.l.;

CONSIDERATO che Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è società interamente partecipata da 54 Comuni Soci della provincia di Treviso, Belluno e Vicenza;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" n.6 del 11.07.2007 e n.10 del 3.10.2007 "Affidamento gestione "in house providing" del Servizio Idrico Integrato nel territorio "destra Piave" alla società "Alto Trevigiano Servizi S.r.l.. Linee di indirizzo in ordine alla stipula della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore. Approvazione", con la quale l'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato per il territorio del sub-ambito "Destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" n. 6 del 22/12/2009 "Approvazione della Convenzione per l'affidamento a regime del Servizio Idrico Integrato";

CONSIDERATO che in regime di salvaguardia, e pertanto nella fase transitoria di cui alla L.R. n.5/1998, la gestione del Servizio Idrico Integrato è stata disciplinata da singoli contratti di servizio, ad oggi in essere, tra le ex società salvaguardate ed i rispettivi Comuni Soci e che l'A.A.T.O.



# Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

"Veneto Orientale" nell'ottica di una politica di progressivo governo unitario delle forme di gestione delle risorse idriche all'interno del bacino e in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ritiene opportuno addivenire alla sottoscrizione di un'unica Convenzione che regoli in modo univoco ed unitario la gestione nel medesimo territorio di competenza del Gestore;

CONSIDERATO che la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.113, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii per divenire Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante affidamento diretto o "in house" da parte dell'Autorità d'Ambito preposta per legge;

VISTO lo Statuto dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale";

VISTO lo Statuto della Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;

TUTTO CIO' PREMESSO, tra le parti come sopra individuate e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## Capo I – Norme generali

### ART.1 PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### ART.2 DEFINIZIONI

Nella presente Convenzione, ove il contesto non disponga altrimenti, la terminologia adottata è riferita alla tabella che segue.

AUTORITA' D'AMBITO	Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale".
GESTORE (AFFIDATARIO)	Alto Trevigiano Servizi S.r.l, o altra società a questa legittimamente subentrante.
PIANO D'AMBITO	Si intendono gli allegati Piano Tariffario, Piano Economico - Finanziario, e Piano degli Interventi definiti per il territorio servito da Alto Trevigiano Servizi S.r.l..
SISTEMA DI RENDICONTAZIONE	Indica il disciplinare di regolamentazione dell'attività contabile-amministrativa, e di controllo della gestione per l'attività di monitoraggio e controllo periodica conoscitiva a favore dell'AATO.
VOLUME EROGATO	Si intende la somma dei consumi misurati ai contatori delle utenze nell'arco di un anno.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

### FORZA MAGGIORE/CASO FORTUITO

Indicano ogni evento, atto fatto o circostanza imprevisto e/o imprevedibile, non imputabile alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni in temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo eventi quali: guerre, sommosse, conflitti armati, rivoluzioni, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e altre agitazioni civili, esplosioni, radiazioni, contaminazioni chimiche e/o nucleari, epidemie, contagi; scioperi su base nazionale o locale; eventi naturali eccezionali quali catastrofi e/o eventi naturali avversi (uragani, fulmini, terremoti, alluvioni, siccità, incendi...), espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni ordinate da qualsiasi autorità civile o militare, indisponibilità di fonti energetiche, adozione di nuovi strumenti urbanistici o modifica di quelli esistenti, sopravvenienza di nuove disposizioni normative o modifica o interpretazioni di quelle esistenti, furti....

### ART.3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. L'Autorità d'Ambito conferisce al Gestore, che accetta, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nella presente Convenzione e negli allegati tecnici, costituenti parte integrale e sostanziale della stessa.

2. L'affidamento della titolarità della gestione del S.I.I. è subordinata alla permanenza in capo al Gestore, così come previsto dall'art.113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a. del vincolo del "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;
- b. del capitale interamente pubblico;
- c. del requisito dell'attività prevalente.

3. La perdita di anche uno solo di tali requisiti, comporterà la revoca dell'affidamento e l'anticipata cessazione degli effetti della presente Convenzione.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

4. Il Gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'Ambito in merito alle modifiche della propria compagine sociale nonché alle modifiche dello statuto sociale entro 5 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

### **ART.4 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

1. Il Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) oggetto dell'affidamento è costituito, ai sensi della normativa vigente, "dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue", e comprende, altresì, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, non escluse le attività di esproprio se delegate.

2. Il S.I.I. deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle direttive dell'Autorità d'Ambito, nonché nel rispetto della presente Convenzione.

3. Al Gestore con il presente atto viene affidata l'erogazione del S.I.I. a tutti gli Utenti dei Comuni dell'area gestionale di competenza individuata, conformemente a quanto già stabilito dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito con deliberazioni n.6 del 11.7.2007 e n.10 del 3.10.2007.

4. Al Gestore è conferito, per tutta la durata della Convenzione, il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidatogli all'interno della propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto nel successivo ART.17.

5. Le tariffe, i prezzi e le condizioni di fornitura sono determinati dall'Autorità d'Ambito in conformità alle vigenti norme in materia, su proposta del Gestore, osservando comunque l'uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli Utenti.

### **ART.5 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore eroga il servizio affidato secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse tipologie d'utenza ed osservanza degli standards minimi individuati dalla disciplina vigente, dalla presente Convenzione e dall'Autorità d'Ambito.

2. Il Gestore è responsabile verso gli Utenti della gestione e della corretta erogazione del S.I.I..



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

### **ART.6 DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento del S.I.I. di cui al presente atto viene conferito sino al 31.12.2038, fatta salva l'entrata in vigore di nuove normative che stabiliscano termini diversi e con facoltà per la medesima Autorità d'Ambito di prolungare, per giustificato motivo, di non oltre 12 (dodici) mesi la convezione dopo la scadenza, sia essa naturale o anticipata. Nel periodo di prolungamento il Gestore dovrà garantire la continuità del servizio per la sola gestione ordinaria, senza che da ciò derivi titolo per lo stesso ad alcun indennizzo. Nel periodo di prolungamento il Gestore percepirà la stessa Tariffa applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, rivalutata secondo il tasso programmato d'inflazione previsto dal più recente DPEF emanato.

2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale ed il Servizio Idrico Integrato in particolare, le parti si riservano la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrale e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del S.I.I., l'Autorità d'Ambito si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento di cui al presente atto.

3. Alla scadenza, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dell'affidamento, fermo restando quanto disposto al precedente comma 1 e dal successivo ART.62, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorità d'Ambito, assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento.

### **ART.7 RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

1. Il Gestore opera in conformità al presente atto, alle norme vigenti ed alle direttive ed agli atti di controllo e vigilanza dell'Autorità d'Ambito.

2. Il Gestore, pur operando nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti regolamentari di cui al precedente comma, è responsabile verso terzi, del buon funzionamento dei servizi, della gestione e dei danni derivanti dalla gestione delle opere conferite e/o affidategli e di quelle realizzate direttamente, salvo quanto previsto nel successivo comma 4.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

3. In caso di danni recati da terzi ai beni destinati al servizio, il Gestore si obbliga all'immediato ripristino degli impianti, ferma restando la sua legittimazione alle azioni necessarie alla propria tutela ed a quelle a difesa dei beni e delle opere in suo possesso.
4. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi da evidenziarsi in sede di consegna ed aggiornamento dell'inventario di cui al comma 2 del successivo ART.16.

### **ART.8 OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. Il Gestore erogherà il servizio anche avvalendosi delle prestazioni dei Comuni Soci.
2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio affidatogli, è obbligato al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di tutela della salute pubblica e di protezione dell'ambiente, ed in materia di affidamento d'appalti di lavori, servizi e forniture. In particolare il Gestore deve adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 31/2001, del D.P.R. n.236/1988, del D.P.C.M.0 4.03.1996, del D.M. 01.08.1996, del D.P.C.M. 29.04.1999, del D.Lgs. n.152/2006, del D.M. 06.4.2004, n.174, del D.Lgs. n.163/2006, del D.P.R. n.554/1999, della L.R. n.27/2003, e delle loro successive modifiche e integrazioni.
3. L'Autorità d'Ambito conserva il controllo e la vigilanza sull'erogazione dei servizi affidati al Gestore, con le finalità e modalità di cui al "Capo V – Controlli dell'Autorità d'Ambito" del presente atto. Pertanto, il Gestore dovrà fornire all'Autorità d'Ambito tutte le informazioni necessarie affinché la medesima possa esercitare i poteri e i diritti attribuitele dalla normativa nazionale e regionale. Il Gestore si obbliga a prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.
4. Il Gestore subentra nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti (comuni o società/consorzi degli stessi) per lo svolgimento del servizio idrico integrato con le modalità ed i tempi previsti dal piano di subentro di cui all' ART. 40 del presente atto. I crediti e le obbligazioni sorti fino alla data del 31.12.2008, anche se accertati successivamente, rimangono in capo dalle gestioni preesistenti (comuni o società/consorzi degli stessi) senza trasferimento al Gestore.
5. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola





## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

che riservi al successivo futuro Gestore, eventualmente individuato dall'Autorità di Ambito, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione di affidamento.

6. Il Gestore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere gravi irregolarità nell'erogazione del servizio e l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità d'Ambito medesima.

7. Il Gestore ha l'obbligo di prestare idonee garanzie assicurative, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e in ogni modo da danni causati all'Autorità d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali associati.

### **ART.9 OBBLIGHI DELL'AUTORITA'**

1. L'Autorità d'Ambito è tenuta ad adempiere alle obbligazioni nascenti dalle disposizioni di legge, normative e regolamentari applicabili relative al Servizio Idrico Integrato ed all'affidamento di esso al Gestore.

2. L'Autorità d'Ambito è altresì tenuta all'esercizio della propria attività istituzionale e al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dalla presente convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del Servizio gestito dall'Affidatario. In particolare, l'Autorità d'Ambito dovrà adempiere puntualmente e nei termini indicati nella presente Convenzione, ai propri obblighi inerenti:

- a. alla garanzia a favore dell'Affidatario della gestione dell'affidamento in regime di equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art.149 comma 4 del D.Lgs. n.152/06;
- b. alla verifica degli indicatori economici, tecnici e finanziari per ciascun esercizio;
- c. all'aggiornamento ed alle variazioni del Piano d'Ambito (ART.38);
- d. all'esame dei progetti presentati dall'Affidatario e del Piano degli investimenti e alle relative deliberazioni (ART.24);
- e. all'erogazione degli eventuali contributi a fondo perduto;
- f. alla disciplina e all'aggiornamento della Tariffa Reale Media (ART.37)

3. L'Autorità d'Ambito si impegna a supportare il Gestore nei rapporti con gli Enti competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli Enti e/o Uffici della Pubblica Amministrazione che possano, a tal fine, rivelarsi utili e/o necessari.



## **ART.10 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

1. Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'Equilibrio Economico – Finanziario del Gestore per l'intera durata dell'affidamento, ai sensi dell'art.151, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.152/06, definito dal rispetto degli indici di cui all'allegato "Piano Economico – Finanziario" (Allegato 2. b)), fino allo scadere dell'affidamento.

2. Le parti convengono che l'Equilibrio Economico Finanziario dell'affidamento della presente convenzione si realizza solo e se i seguenti indici per ciascuna Data di Calcolo ricadono negli intervalli indicati nell'Allegato "Piano Economico – Finanziario":

- a. T.I.R.: Tasso Interno di Rendimento;
- b. Rapporto mezzi propri e indebitamento bancario;
- c. ADSCR: Annual Debt Service Cover Ratio.

L'alterazione anche di uno solo degli indici dà luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico – Finanziario.

Resta inteso che le successive modifiche al Piano d'Ambito devono sempre essere redatte nel rispetto del vincolo prioritario dell'Equilibrio Economico – Finanziario.

## **ART.11 RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

1. L'Autorità d'Ambito interverrà, con le modalità di seguito esplicitate, per ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario nei seguenti casi:

- Oneri non compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli Enti Locali (ART.16) e dall'estinzione delle gestioni in concessione (ART.17);
- Modifica del perimetro dell'Ambito;
- Ricavi inferiori a quelli previsti dal Piano d'Ambito verificatisi per effetto di una erronea stima della segmentazione della domanda nella tipologia degli usi e nelle fasce di consumo. (D.M. 1.08.96 art.8 c. 2 lett. b);
- Volumi erogati diversi da quelli pianificati;
- Significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni (D.M. 1.08.96 art.8 c. 2 lett. c);



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

- Variazione dei Costi Operativi, e dei Costi di Investimento non in linea con le previsioni inflazionistiche adottate nel piano tariffario;
- Disposizioni legislative o regolamentari o accordi di programma che modificano prescrizioni relative a livello di qualità del prodotto e del Servizio (art.4 D.M. 1.08.96);
- Variazione del Metodo Normalizzato (art.4 D.M. 1.08.96);
- Nuove obbligazioni e obbligazioni in essere ma non conosciute all'atto della stipulazione delle presente Convenzione;
- Eventi di Forza Maggiore, come definiti all'art.66 della presente convenzione;
- Mancata erogazione dei contributi previsti dall'Autorità d'Ambito e indicati nel piano degli interventi e nel piano tariffario;
- Variante al Piano degli interventi (ART.24, ART.38);
- Eventuali misure disposte dall'Autorità d'Ambito a tutela delle Utenze Deboli (art.154 del D.Lgs. 152/06).

2. Al fine di assicurare la continuità del servizio, l'Autorità d'Ambito interverrà, inoltre, per ripristinare l'equilibrio Economico e Finanziario, in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione, ivi compresi i casi dipendenti da dolo o colpa del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione ai sensi degli ART.64 e seguenti del presente atto.

3. La valutazione della sussistenza o meno dell'equilibrio economico finanziario entro i margini ammessi, ovvero del rischio che l'equilibrio venga meno verrà effettuata dall'AATO adottando strumenti da questa allo scopo autonomamente predisposti ed utilizzati in contraddittorio con il Gestore. Nel caso in cui non sia raggiunta una comune intesa su tale valutazione entro 10 (dieci) giorni, le Parti nomineranno concordemente un consulente terzo qualificato che predisponga entro i successivi trenta giorni una proposta per il raggiungimento di siffatta intesa. Ove le Parti non si adeguino a tale proposta entro i successivi dieci giorni, si applica la previsione di cui al successivo comma 7.

4. Le Parti convengono che qualora si verifichi uno scostamento dall'Equilibrio Economico – Finanziario per cause di cui ai precedenti commi, l'Autorità d'Ambito provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica da parte del Gestore dell'avvenuto scostamento, ad adottare una o più delle seguenti misure al fine di ristabilire e/o mantenere il suddetto equilibrio:

- Modificare la Tariffa Reale Media;
- Modificare la struttura dell'articolazione tariffaria;
- Modificare una o più tariffe in relazione alle varie tipologie di uso e/o di fascia di consumo;
- Modificare il Piano degli Interventi;



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Le Parti possono comunque adottare di comune accordo ogni altra ulteriore ed eventuale misura di compensazione ritenuta opportuna.

5. Tutte le misure di compensazione relative alla tariffa del Servizio Idrico Integrato non potranno di norma avere valore retroattivo.

6. Le misure di compensazione saranno adottate avendo attenzione a tutta la durata dell'affidamento.

7. In caso di mancato accordo sulla sussistenza dell'equilibrio economico – finanziario dell'affidamento e/o in caso di mancata adozione da parte dell'Autorità d'Ambito delle necessarie misure di compensazione, ad esito delle valutazioni congiunte di cui al precedente comma nel termine di 180 (centottanta) giorni consecutivi, il Gestore previa deliberazione dell'Assemblea del Gestore medesimo, avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con gli effetti di cui all'ART.65 della presente Convenzione.

### **ART.12 PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI**

1. Il Gestore si obbliga a dare attuazione al Programma pluriennale degli interventi, di cui all'allegato 2. c) al presente atto, reperendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al piano finanziario d'ambito, ed assumendone gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative.

2. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Programma pluriennale degli interventi.

### **ART.13 CONTROLLI TECNICI E CONTABILI. ISPEZIONI**

1. Il Gestore consente l'esecuzione, all'Autorità d'Ambito e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che siano ritenute opportune o necessarie, in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuate in ogni momento con preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta d'accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o d'ispezione e, qualora ricorrenti, le ragioni



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

d'urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

2. Per permettere il controllo del Servizio, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo Normalizzato e di quelle contenute nella presente Convenzione e in un apposito disciplinare. Tale documento denominato "Sistema di Rendicontazione" sarà elaborato entro il termine di cui al successivo ART.50.

3. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio (acquedotto, fognatura, depurazione) separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

4. Il conto economico è basato su contabilità generale/analitica ed è redatto in forma riclassificata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2424 c.c. e seguenti. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, accetta integralmente e si impegna ad osservare direttive di carattere contabile che saranno regolate dal suddetto "Sistema di Rendicontazione".

### **ART.14 FINANZIAMENTI PUBBLICI**

1. Il Gestore è tenuto a collaborare con l'Autorità d'Ambito, ed inoltre dovrà porre in essere, con carattere di ordinarietà, le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari.

### **ART.15 PASSIVITA' PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE**

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse relative al S.I.L. assunte dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 e indicate nell'allegato 3 al presente atto, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari nello stesso individuati. Eventuali ulteriori mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2007 e negli anni successivi potranno essere assunti in carico dal Gestore solo previo assenso dell'Autorità d'Ambito e verifica delle eventuali misure di compensazione da adottare ai sensi dell'ART. 11 della presente Convenzione.

2. Le parti si danno atto reciprocamente che l'allegato di cui al comma precedente è esaustivo delle posizioni debitorie dei Comuni.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

### ART.16 INVENTARIO DEI BENI

1. I Comuni ed i loro Consorzi e Società appartenenti all'area gestionale di competenza del Gestore concedono in uso gratuito a quest'ultimo, per tutta la durata dell'affidamento, i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del S.I.I., esistenti, con onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto riguarda l'individuazione dei beni, delle opere e degli impianti di cui al precedente comma, fanno riferimento come inventario iniziale alla ricognizione delle opere allegata al Piano d'Ambito e già in atti presso l'Autorità d'Ambito. Il Gestore, con la collaborazione dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali interessati ed i loro Consorzi e Società, provvederà ad aggiornare il suddetto inventario entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a seguito della verifica dell'effettiva consistenza dei beni (impianti, reti, pertinenze, etc.) del servizio affidato.

3. I Comuni ed i loro Consorzi e Società di cui al primo comma del presente articolo si impegnano a fornire al Gestore le autorizzazioni per l'accesso, l'uso e la manutenzione di impianti ed opere del S.I.I. non ricadenti in aree pubbliche o interclusi. In merito a ciò i predetti Comuni ed i loro Consorzi e Società, anche in fasi successive, si impegnano a regolarizzare tali situazioni con idonei atti di servitù, debitamente registrati e trascritti a cura e spese dei Comuni, dei loro Consorzi e Società stesse.

4. Eventuali dismissioni ed attivazioni di nuove opere ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata annualmente sul registro dell'inventario dei beni e produce effetto con la comunicazione all'Autorità d'Ambito. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo da parte del Gestore, si applica la penalità prevista all'ART. 67 del presente atto.

5. Gli Enti Locali, i loro Consorzi e Società e l'Autorità d'Ambito consegneranno al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni affidati al Gestore entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

6. Gli Enti Locali ed i loro Consorzi e Società consegneranno altresì al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento del servizio. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento, saranno portati a termine dalle Amministrazioni Appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore, per le finalità di cui alla presente Convenzione, dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

7. Il Gestore s'impegna ad adeguare le opere alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza secondo quanto previsto dal Piano d'Ambito, fatto salvo quanto previsto dall'ART. 56, comma 2, e ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste nella presente Convenzione per il mantenimento dell'equilibrio Economico-Finanziario qualora vi fossero adeguamenti non compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito.

8. Per tutta la durata del presente rapporto gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito ed i loro Consorzi e Società non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del S.I.I. senza il preventivo parere obbligatorio del Gestore. Il suolo ed il sottosuolo pubblico, nella disponibilità degli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi al Gestore per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

9. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 8, le tasse, imposte o corrispettivi d'occupazione di suolo pubblico sono pagati o rimborsati dal Gestore direttamente agli enti proprietari, in conformità di leggi e disposizioni regolamentari vigenti, se ed in quanto dovuti.

### **ART.17 CONCESSIONI ESISTENTI**

1. Il Gestore ha l'obbligo di coordinare ed organizzare le proprie attività in armonia con le ditte che, in virtù di un contratto specifico di appalto o di concessione, gestiscono porzioni del S.I.I..

2. Il Gestore prende atto che esistono nell'A.T.O. servizi affidati dai Comuni in concessione a terzi e che, pertanto, i suddetti appalti sono mantenuti fino a scadenza ai sensi dell'art.172, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006. In particolare, il Gestore prende atto del servizio effettuato nel Comune di Paese dalla società SAGIDEP SPA concessionaria di Lavori Pubblici con contratto rep. n. 105 del 22/12/1997, registrato a Paese il 22/12/1997, con oggetto "Contratto per l'estensione della concessione per l'ampliamento e la gestione della rete fognaria comunale e dell'impianto di depurazione comunale" e rep.n. 148 del 06/02/2002 con oggetto " Appendice al contratto per l'estensione della concessione per l'ampliamento e la gestione della rete fognaria comunale e dell'impianto di depurazione comunale" (registrato all'ufficio registro di Treviso in data 18/02/2002 al n. 641-SERIE 1). La durata di tale concessione scade il 31/12/2012 (trentuno dicembre duemiladodici).

3. Alla cessazione delle concessioni di cui sopra, la gestione passerà al Gestore senza alcuna assunzione di passività pregresse ed i relativi beni verranno affidati gratuitamente al Gestore.



## ART.18 PERSONALE

### 1. Il Gestore si obbliga:

- a. ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b. ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore GAS-ACQUA del 01.03.2002, e successive modifiche ed integrazioni, e tutte le norme in esso contenute;
- c. a curare che, nella erogazione del servizio e nell'esecuzione dei lavori, siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi, sia per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. All'atto del subentro nelle gestioni preesistenti, il Gestore si impegna ad assumere il personale che appartenga alle amministrazioni comunali e loro consorzi che operano nel settore dei servizi idrici, in servizio alla data del 21.08.2006 e la cui funzione prevalente, antecedentemente a tale data, sia riconducibile all'attività del servizio idrico. Ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, il Gestore provvederà a definire l'inquadramento e la retribuzione di tale personale all'interno del vigente contratto per le imprese pubbliche operanti nei servizi idrici, in termini coerenti rispetto alle analoghe professionalità già dipendenti del Gestore. A tal fine i suddetti Enti dovranno provvedere ad individuare e a trasmettere al Gestore, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'elenco dettagliato dei soggetti interessati al suddetto passaggio.

3. Il Gestore, per la parte di propria competenza, assume tutti gli oneri relativi alla esecuzione del trasferimento del personale, alla stipula delle convenzioni con gli Enti locali ed allo svolgimento delle fasi di esame congiunto con i Sindacati.

4. Nel corso del primo periodo d'affidamento, di cui al piano di subentro ex ART.40 del presente atto, gli Enti Locali e le rispettive società pubbliche e consorzi pubblici di gestione assicureranno comunque le prestazioni richieste dal Gestore, che esercita la propria attività di ricognizione e coordinamento. I corrispettivi di tali prestazioni saranno definiti con successivi accordi tra il Gestore e gli Enti medesimi.

5. Per ragioni di natura amministrativa, ed in particolare nel primo periodo d'affidamento anche in attesa del trasferimento, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con i Comuni e loro





## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Consorzi allo scopo di intervenire efficacemente in specifiche fasi del Servizio Idrico Integrato anche avvalendosi di personale dipendente degli enti, con particolare riferimento al momento di interrelazione con l'utenza, al fine di agevolare al massimo l'utente negli adempimenti amministrativi richiesti dalle vigenti normative. In tal caso, il Gestore si impegna a fornire all'Autorità d'Ambito un elenco delle prestazioni richieste e delle relative modalità di remunerazione.

### **ART.19 ALTRI SERVIZI**

1. Il Gestore, al fine di garantire l'efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli con il presente atto, ed in quanto economicamente vantaggioso, potrà assumere, nei limiti della normativa vigente, la gestione di ulteriori servizi non compresi tra quelli ad esso affidati, ma connessi od accessori al Servizio Idrico Integrato, che si rendano necessari o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati.

2. Ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale". Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, per i quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato.

### **ART.20 ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO**

1. Il Gestore può opporsi agli atti dell'Autorità d'Ambito nei casi previsti dall'art.11, allegato B, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.388 del 12.02.1999.

## **Capo II – Obiettivi gestionali da raggiungere**

### **ART.21 INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARE**

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario (di seguito definiti "Piano d'Ambito") redatti ai sensi dell'art.149, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.152/2006, ed



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

allegati al presente atto (Allegati 2. c) e 2. b)) ed i relativi obblighi in materia di realizzazione degli investimenti, di raggiungimento dei livelli di servizio e di tariffe da applicare.

2. Gli interventi di Piano d'Ambito sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali, che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dalla presente Convenzione e relativi allegati, fatte salve le cause non imputabili al Gestore.

3. In difetto di realizzazione si applicano le penalità previste dall'ART. 67.

4. Il Gestore riconosce che sono a suo esclusivo carico tutte le attività necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito, nel pieno rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

5. Nell'ambito della gestione unitaria del territorio di competenza dell'A.T.O. "Veneto Orientale", il Gestore, per la realizzazione e manutenzione di eventuali opere comuni tra i soggetti gestori all'interno dell'ambito, dovrà operare coordinandosi, anche sulla base delle linee di indirizzo eventualmente fissate dall'Autorità d'Ambito, con gli altri gestori interessati.

### **ART.22 ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito, autorizzano il Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione ad eseguire tutti i lavori e gli interventi necessari alla realizzazione e/o corretta gestione del servizio e delle opere, degli impianti, delle attrezzature e allacciamenti del S.I.I. anche utilizzando il suolo e il sottosuolo di strade, terreni ed aree pubbliche di proprietà degli stessi.

2. Il Gestore è, altresì, legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'Ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.

3. L'autorizzazione è generale per tutti i lavori relativi al S.I.I., uguale per tutti i Comuni e riferita a tipologie standard di lavori evidenziati con specifici particolari costruttivi, descritti nel capitolato tecnico di cui all'ART. 36, comma 4, del presente atto.

4. Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno 10 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

### **ART.23 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI**

1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di realizzare, con oneri a proprio carico, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e previa Convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate e collaudate, saranno successivamente affidate in gestione ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione. Nel caso in cui le opere realizzate risultino non conformi al Piano d'Ambito, o alle prescrizioni del Gestore o non ottengano il prescritto collaudo, non si verificherà il suddetto affidamento al Gestore e le stesse rimarranno in capo (con i relativi oneri), e saranno gestite da e sotto l'esclusiva responsabilità degli Enti Locali e/o soggetti privati che le hanno commissionate.
2. Il Gestore sottoporrà all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ed il Gestore, per i lavori previsti al comma 1. La Convenzione conterrà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere realizzate, alle quali gli Enti Locali dovranno conformarsi.
3. Qualora le varianti ai piani urbanistici comunicate dai Comuni al Gestore, comportassero modificazioni al programma pluriennale degli interventi, il Gestore si obbliga a sottoporre all'Autorità d'Ambito le opportune varianti al piano d'ambito, per la necessaria approvazione preventiva.
4. Qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di adeguamento e potenziamento delle condotte del S.I.I. al fine di garantire una adeguata capacità del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere devono far carico agli esecutori dell'intervento salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche.

### **ART.24 VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

1. Il Gestore prende atto che il Piano d'Ambito individua in via preliminare le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale, necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del S.I.I., e che essi sono dettagliati nel programma degli interventi, contenuto nel Piano stesso.
2. Il programma degli interventi dovrà essere adeguato, nel tempo, alle variazioni delle esigenze della



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative o nuove obbligazioni previste da leggi comunitarie, nazionali, regionali o regolamenti, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili.

3. L'aggiornamento e la variante del programma degli interventi saranno promossi e indirizzati dall'Autorità d'Ambito con piena collaborazione del Gestore, e potranno determinare l'eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa, al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I., in conformità a quanto previsto dagli ART.10 e ART.11.

4. L'Autorità d'Ambito si riserva il diritto di variare il programma degli interventi di cui all'ART. 21 anche per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Autorità d'Ambito comunica al Gestore la variante preventivamente all'approvazione e ne acquisisce il parere. Le modifiche apportate dall'Autorità d'Ambito dovranno in ogni caso garantire l'equilibrio economico e finanziario, come previsto dagli ART.10 e ART.11.

5. Anche il Gestore può presentare all'Autorità d'Ambito domanda di variante al programma degli interventi. Tale domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi e le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

6. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Autorità d'Ambito, e dovrà essere attuata nei termini e nei modi previsti all'ART. 37.

7. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, l'Autorità d'Ambito è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Autorità d'Ambito equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 3 (tre) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Autorità d'Ambito.

8. In deroga a quanto sopra, in presenza di interventi che comportino lavori, anche non previsti dal Piano d'Ambito, che rivestono caratteristiche di particolare urgenza e/o indifferibilità, e il cui importo risulta inferiore ad euro 100.000,00, il Gestore può provvedere alla loro realizzazione, previa motivata comunicazione all'Autorità d'Ambito. La stessa può, in ogni caso, opporsi a tale esecuzione con provvedimento motivato da trasmettere al Gestore entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.



## **ART.25 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO D'AMBITO**

1. La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d'Ambito è a cura del Gestore, previa approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito.
2. Entro il 30 Giugno di ogni anno, il Gestore sottopone all'Autorità d'Ambito il Piano Triennale delle Opere (in prosieguo denominato POT) in cui deve specificare gli investimenti del Piano d'Ambito che propone di realizzare nel triennio successivo, e l'Elenco Annuale delle Opere, relativo all'anno successivo, per la necessaria approvazione preventiva. Il Piano Triennale e l'Elenco Annuale delle Opere saranno redatti conformemente alle disposizioni operative impartite dall'Autorità d'Ambito. Per il primo anno di validità del contratto il Gestore s'impegna a sottoporre all'Autorità d'Ambito i predetti documenti in tempo utile per i successivi adempimenti formali in materia di programmazione delle opere pubbliche.
3. Il POT è redatto nel rispetto dei vincoli di Piano d'Ambito; il Gestore, peraltro, può apportare variazioni alle spese previste dal Piano per ciascun obiettivo, fermo restando:
  - a. il vincolo della tariffa reale media di Piano d'Ambito;
  - b. il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità d'Ambito;
  - c. il rispetto della spesa totale annua prevista a tal fine in sede di pianificazione dall'Autorità d'Ambito medesima.
4. L'Autorità d'Ambito, approva il POT, di norma entro il mese di Agosto, apportando le eventuali modificazioni che riterrà opportune.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità d'Ambito, entro il mese di Marzo di ogni anno, il piano operativo consuntivo relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino i livelli di servizio, gli interventi realizzati e le spese totali sostenute.
6. L'Autorità d'Ambito emanerà apposita direttiva operativa contenente le modalità per la presentazione dei piani operativi triennali e dei piani delle opere realizzate a consuntivo.
7. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico, ai sensi dell'ART. 55, rientra anche la trasmissione all'Autorità d'Ambito di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi del presente atto.



## **ART.26 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE**

1. Il Gestore uniforma la sua attività al pieno rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e dell'Autorità d'Ambito in materia di programmazione ed esecuzione di opere pubbliche.

## **ART.27 QUALITA' DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L'UTENZA**

1. I livelli di qualità del servizio rappresentano gli standard generali, di natura tecnica, economica ed organizzativa, che caratterizzano l'erogazione del S.I.I. e sono definiti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nella presente convenzione.

2. Il Gestore si impegna a verificare i livelli di qualità del servizio anche con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli Utenti, trasmettendone i risultati e le relative procedure all'Autorità d'Ambito.

3. Il rapporto tra il Gestore e gli Utenti è regolato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato; documenti predisposti dal Gestore entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto ed approvati dall'Autorità d'Ambito. La Carta del Servizio Idrico Integrato, in particolare, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Il Gestore si impegna ad assicurare l'informazione agli Utenti, a promuovere, anche con l'eventuale collaborazione dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali interessati, iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'area di propria competenza.

## **ART.28 ACQUE NON POTABILI**

1. L'eventuale distribuzione, con rete separata, di acqua non potabile, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata e di quanto previsto nell'apposito regolamento da adottarsi all'uopo.

## **ART.29 SERVIZIO ANTINCENDIO, FONTANE, ETC.**

1. La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore, deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio,



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.

2. La gestione e manutenzione degli idranti antincendio sono a carico del Gestore, su richiesta e con oneri a carico del singolo Comune.

3. Il Gestore provvede, compatibilmente con la garanzia dell'erogazione d'acqua ad uso potabile, alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti Locali.

4. Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all'interno di proprietà private, sono fatturate con l'applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità d'Ambito secondo i criteri di cui all'art. 154 del D.Lgs. n.152/2006.

### **ART.30 LIVELLI DI SERVIZIO: FOGNATURA**

1. Le reti fognarie dovranno essere realizzate secondo le migliori tecniche disponibili, adeguatamente progettate per garantire il collettamento di tutti i liquami potenzialmente prodotti, e gestite secondo le migliori metodologie, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dall'Autorità d'Ambito, e da altri soggetti competenti.

### **ART.31 CONTROLLI SUGLI SCARICHI**

1. Il Gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature. In particolare il Gestore esercita il controllo sugli scarichi industriali e rilascia le relative autorizzazioni.

2. Il Gestore, valutati i carichi inquinanti degli insediamenti industriali potrà anche stipulare con i titolari degli insediamenti apposita convenzione per la regolamentazione degli scarichi in pubblica fognatura, subordinata al rilascio della relativa autorizzazione e purché non venga, in ogni caso, pregiudicato l'utilizzo dell'impianto da parte degli scarichi domestici esistenti e futuri, da considerarsi prioritari.

### **ART.32 TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

1. Ogni utilizzo degli impianti di depurazione, esistenti e di nuova realizzazione, per conto terzi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

2. All'Autorità d'Ambito spetta il diritto di disciplinare:

- la tariffazione delle prestazioni in oggetto, anche sulla base di apposita analisi economica predisposta dal Gestore;
- la tariffazione del servizio di raccolta e smaltimento reflui prodotti da manifestazioni pubbliche organizzate dai Comuni appartenenti all'Ambito.

### **ART.33 LIVELLI DI SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore si avvale, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs. n.152/2006, di un adeguato sistema di telecontrollo e di laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli standard del presente atto e delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del servizio. Le modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità d'Ambito.

2. Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni possono includere:

- a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo);
- b) un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
- c) un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
- d) un sistema di comunicazione per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti;
- e) un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione.

3. La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che il Gestore può adottare si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. Il modello deve rispondere all'esigenza di una





## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:

- a) ottimizzazione della distribuzione;
- b) minimizzazione dei costi di esercizio;
- c) costituzione di riserve potabili;
- d) controllo di efficienza degli impianti di trattamento e depurazione;
- e) controllo della qualità e quantità del prodotto;
- f) ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali.

### **ART.34 RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PRONTO INTERVENTO, RECLAMI**

1. Il Gestore è tenuto verso gli Utenti e le loro associazioni all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni. Il Gestore, altresì, s'impegna a mantenere, per tutta la durata dell'affidamento, uffici idonei a recepire denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie.

2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato, s'impegna a dare immediato corso alle denunce degli Utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni d'emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'Ambito.

### **ART.35 ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA**

1. Il Gestore s'impegna a verificare e valutare ogni tecnologia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. n.152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, presso gli impianti e le reti, al fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione dei sistemi depurativi.

2. A tal fine s'impegna ad estendere e a implementare nuove tecnologie di trattamento, sotto forma di progetti pilota presso impianti individuati di concerto con l'Autorità d'Ambito e, se interessate, con l'Amministrazione Provinciale e Regionale.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

### **ART.36 MODALITA' D'ALLACCIAMENTO AI SERVIZI**

1. Gli allacciamenti alla rete dell'acquedotto ed alla rete fognaria sono di esclusiva competenza del Gestore che ne cura la realizzazione e la manutenzione, anche a mezzo di terzi, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2. La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dalla normativa vigente.
3. I contributi per i nuovi allacciamenti alla rete dell'acquedotto ed alla rete fognaria ed i relativi aggiornamenti periodici, sono predisposti ed applicati dal Gestore. Sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, il Gestore è tenuto a darne adeguata pubblicità all'Utenza.
4. Il Gestore, entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, elabora e sottopone all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, il "Capitolato tecnico per le opere d'allacciamento all'acquedotto ed alla rete fognaria", corredato dei particolari costruttivi tipo delle singole opere, nel rispetto delle vigenti normative tecniche. Il capitolato tecnico, che sarà allegato, ai relativi regolamenti di acquedotto e fognatura, conterrà anche le specifiche costruttive relative alle opere d'allacciamento a carico del singolo utente, poste in proprietà privata.
5. Gli utenti dovranno rispettare le specifiche tecniche previste nel Capitolato, e versare il contributo all'allacciamento al Gestore, secondo le modalità stabilite dall'Autorità d'Ambito.
6. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. La denuncia dovrà essere correlata all'installazione di apposito apparecchio di misura (contatore) dei consumi idrici ai fini del calcolo della tariffa del S.I.I. ovvero, su apposita autorizzazione del Gestore, all'applicazione della tariffa media.

## **Capo III – Tariffa del Servizio Idrico Integrato**

### **ART.37 TARIFFA**

1. Nel computo della Tariffa Reale Media (TRM) si fa riferimento al D.M. 1.8.96 (cosiddetto "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

di riferimento del servizio idrico integrato") ed alle circolari del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e del Ministero competente e a eventuali aggiornamenti o modifiche normative in materia che dovessero intervenire durante l'affidamento.

2. La Tariffa Reale Media per ciascun anno di affidamento è data dal rapporto tra la somma delle componenti di Costo Operativo, Ammortamento fiscale computato con le aliquote di cui al D.M. 31.12.1988 e Remunerazione del capitale investito – così come definiti nel D.M. 01.08.1996 – e il volume effettivamente misurato ai contatori nel corso dell'anno medesimo (volume erogato).

3. Il prodotto tra la TRM ed il volume erogato, rappresenta il ricavo della gestione caratteristica che deve essere garantito al Soggetto Gestore in base al vincolo dell'"isoricavo".

4. Il vincolo dell'"isoricavo" stabilisce che il prodotto tra la TRM ed il volume erogato, corrisponda alla somma dei ricavi per i singoli usi e fasce di consumo, per ciascun anno di affidamento del Servizio Idrico Integrato, in conformità alla seguente equazione:

$$TRM \cdot m_{acq}^3 = \sum_{i,j} t_{i,j} \cdot m_{ij}^3 + t_{fogn} \cdot m_{fogn}^3 + t_{dep} \cdot m_{dep}^3 + t_{quote fisse} \cdot u_{quote fisse}$$

dove:

$m_{i,j}$  = metri cubi acquedotto erogati per ciascuna tipologia di utenza (i), e per scaglione di consumo (j),

$t_{i,j}$  = tariffe acquedotto per ciascun tipo di utenza (i), e per scaglione di consumo (j), rapportate alla tariffa base di acquedotto

$u_{quote fisse}$  = utenze quote fisse

5. È espressamente riconosciuto dall'Autorità d'Ambito e dal Gestore che il rispetto dell'isoricavo è uno degli elementi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario dell'affidamento.

6. La tariffa applicata all'utenza, determinata con i vincoli di cui sopra, va articolata per tipologia di uso e per livello di consumo e gravata di IVA nella misura stabilita dalla legge.

7. Le tariffe, e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d'Ambito, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

8. La TRM determinata (ex-ante) per tutta la durata dell'affidamento è riportata nell'allegato Piano d'Ambito.

9. Il Gestore, nel contesto dell'applicazione della tariffa, svolge i seguenti ruoli:

- Provvede alla misura del volume erogato;
- Applica la tariffa così come articolata dall'Autorità d'Ambito mediante bollettazione



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

- periodica, con possibilità anche di procedere a bollettazione in acconto ed a conguaglio;
- Verifica costantemente l'attendibilità delle previsioni di ricavo ed incasso per l'anno in corso;
  - Fornisce regolarmente all'Autorità d'Ambito dettagliate informazioni in merito all'andamento della bollettazione ed agli incassi con le modalità previste dal protocollo di comunicazione tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito;
  - Riscuote il corrispettivo dall'utenza.

### **ART.38 REVISIONE TARIFFARIA E DEL PIANO D'AMBITO**

1. Il Piano d'Ambito, quale unico strumento di riferimento per la pianificazione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. "Veneto Orientale" deve essere mantenuto aggiornato in relazione alle effettive ed eventualmente mutate esigenze del territorio, degli impianti e dell'utenza, anche in considerazione di eventuali evoluzioni della normativa in materia, e pertanto va periodicamente revisionato.
2. Il Piano d'Ambito deve essere verificato triennialmente, ai sensi dell'art.8 comma 1, p.to 8 del D.M. 01.08.1996. In occasione di tale verifica dovrà essere valutata la necessità di introdurre eventuali revisioni tariffarie.
3. Indipendentemente dai tempi individuati al precedente comma, l'Autorità d'Ambito procederà ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, fermo restando quanto previsto dall'ART. 11, ove non risulti possibile ricorrere agli altri strumenti previsti dalla presente Convenzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica da parte del Gestore del verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati:
  - a. Modifica delle disposizioni legislative, regolamentari o accordi di programma;
  - b. Variazioni del Metodo Normalizzato disposte dalle autorità competenti;
  - c. Obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della presente Convenzione;
  - d. Eventi di Forza Maggiore, che determinino, tra l'altro, Costi Operativi Reali superiori ai Costi Operativi considerati ai fini tariffari.
4. In sede di revisione triennale, l'Autorità d'Ambito verificherà:
  - a. l'esatto importo della spesa per gli investimenti;
  - b. il raggiungimento degli impegni tecnico organizzativi fissati dal Piano d'Ambito;
  - c. l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione ai sensi dell'ART. 67;
  - d. l'esatto importo dei Ricavi e degli Incassi conseguiti nel triennio;
  - e. l'entità dei volumi fatturati nel triennio;
  - f. l'esatto importo dei Costi Operativi sostenuti nel triennio.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Resta inteso che, in sede di revisione, l'Autorità d'Ambito al fine di verificare l'effettivo capitale investito, di cui alla lettera a), considera:

- gli investimenti previsti dal Piano degli Interventi e realizzati, per il costo realmente sostenuto;
- le manutenzioni straordinarie realizzate, sia su beni di proprietà che su beni in concessione, necessarie a garantire l'efficienza degli stessi;
- l'acquisto di attrezzature, strumentazioni, e veicoli necessari al mantenimento od al miglioramento della qualità del servizio offerto, nei limiti concordati con l'Autorità d'Ambito in fase di revisione.

5. Allo scopo di stabilire le modalità con cui operare le revisioni del Piano d'Ambito e regolarne i conseguenti effetti, dovrà essere redatto entro il termine di cui all'ART.51, un apposito disciplinare, denominato "Disciplinare per la revisione della tariffa e del Piano d'Ambito", concordato tra le Parti.

6. L'Autorità d'Ambito provvede a redigere lo schema di revisione in tutte le sue parti e il Gestore lo sottoscrive. Entro 30 (trenta) giorni da tale sottoscrizione, l'Autorità d'Ambito approva la revisione, la quale va a costituire il Piano d'Ambito vigente ed approvato.

7. Le revisioni del Piano d'Ambito, da effettuarsi nel rispetto del Metodo Normalizzato, come di volta in volta modificato e/o integrato, non possono alterare l'equilibrio economico e finanziario dell'affidamento. Qualora l'equilibrio Economico – Finanziario venga meno anche a causa della mancata approvazione della revisione nei termini indicati al comma 6 si attiverà la procedura di cui all'ART.11.

### **ART.39 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REVISIONE DELLA TARIFFA ED ALLA REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO**

1. In caso di controversia tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito in ordine alla Revisione della Tariffa e/o alla Revisione del Piano di Ambito, si applicheranno le procedure di cui ai successivi ART.68 e ART.69.

## **Capo IV – Documenti e piani da predisporre ed attuare**



## **ART.40 PIANO DI SUBENTRO ALLE GESTIONI ESISTENTI**

1. Il Gestore produrrà, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, un apposito programma di subentro nelle gestioni pubbliche pre-esistenti, siano esse in economia diretta o mediante società/consorzio, che dovrà essere approvato dall'Autorità d'Ambito.
2. Il programma di subentro nasce dall'esigenza di superare la frammentazione delle gestioni pre-esistenti in modo progressivo, garantendo un'equilibrata fase di avviamento industriale della Società di gestione, con l'obiettivo di concludere la riorganizzazione entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, salvo proroga concessa dell'Autorità d'Ambito per motivate ragioni di natura tecnico-gestionale.

## **ART.41 PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

1. Il Gestore produrrà, entro 15 (quindici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il "Progetto di organizzazione territoriale della gestione del Servizio Idrico Integrato", che dovrà essere approvato dall'Autorità d'Ambito.
2. Il progetto dovrà contenere la descrizione dettagliata delle modalità di gestione territoriale del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento all'ubicazione delle sedi operative decentrate, degli sportelli operativi aperti al pubblico, dell'ubicazione delle funzioni aziendali, decentrate e non, e delle principali modalità operative per l'erogazione del servizio e l'esecuzione dei lavori di Piano d'Ambito, nonché dei tempi di attuazione del progetto.
3. Il progetto potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di mancata presentazione del Piano entro i suddetti termini, ed in caso di mancata attuazione del piano nei termini in esso contenuti, si applicano le penalità previste dall'ART.67 del presente atto.

## **ART.42 PROGRAMMA DEL RILIEVO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI**

1. Il Gestore è tenuto, anche sulla base della ricognizione delle opere di cui al precedente ART.16, a realizzare un sistema informativo territoriale (SIT), contenente tutte le informazioni tecniche e gestionali caratterizzanti il Servizio Idrico Integrato, nel territorio di cui all'allegato 1.
2. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore sottopone all'Autorità



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

d'Ambito, per la necessaria approvazione, il progetto esecutivo del sistema informativo territoriale, che dovrà essere redatto sulla base di tutte le disposizioni di cui al presente atto, della disciplina nazionale e regionale vigente, e di tutte le direttive e disposizioni operative emesse dall'Autorità d'Ambito e dagli Enti di controllo.

3. Entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo del SIT, il Gestore da attuazione al suddetto progetto.

4. Il Gestore riconosce che gli oneri relativi alla campagna di rilevamento delle reti e impianti, e quelli relativi alle risorse necessarie per realizzare il SIT, sono compresi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato.

5. In caso di mancata presentazione del Programma entro i suddetti termini, ed in caso di mancata attuazione del Programma nei termini in esso contenuti, si applicano le penalità previste dall'ART. 67 del presente atto.

### **ART.43 PIANO DI RICERCA E RIDUZIONE DELLE PERDITE**

1. Secondo quanto previsto dal Piano d'Ambito, il Gestore persegue l'obiettivo di riduzione delle perdite di rete, mediante la continua ricerca ed eliminazione delle stesse. A tal fine, il Gestore adotta le iniziative e le attività contenute nel piano di ricerca e riduzione delle perdite di cui al presente articolo.

2. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi di un "Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie", sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.

3. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità prevista per il caso in questione dall'ART.67 del presente atto.

4. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità d'Ambito e ai Comuni una relazione circa i lavori effettuati e i risultati conseguiti. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di comunicazione si applica la penalità prevista dall'ART. 67.

### **ART.44 PIANO DI RILEVAMENTO DELLE UTENZE FOGNARIE DOMESTICHE E INDUSTRIALI**

1. Il Gestore attua un Piano di rilevamento delle utenze fognarie, da aggiornarsi annualmente, sulla



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

base delle seguenti prescrizioni:

- a) per quanto riguarda le utenze fognarie domestiche, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- b) per quanto riguarda le utenze fognarie industriali, entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto;

2. Il Gestore predispone, altresì, due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto.

3. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell'autorizzazione e l'anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata.

4. Il Gestore deve quindi verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

5. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo.

6. In caso di mancata attuazione del Piano di cui al comma 1 entro i suddetti termini, si applica la penalità prevista dall'ART. 67 del presente atto.

### **ART.45 CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. Il Gestore, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, predispone la "Carta del Servizio Idrico Integrato", sottoponendola all'approvazione dell'Autorità d'Ambito. Nei 3 (tre) mesi successivi il Gestore provvede ad adottare la Carta del Servizio Idrico Integrato.

2. La Carta del Servizio è redatta in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, nel D.P.C.M. 29 aprile 1999, del D.P.C.M. 4 marzo 1996, della L.R. 27 marzo 1998, n.5 e dell'art.2 comma 461 della L.244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) e loro successive modifiche ed integrazioni.

3. In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato nei termini di cui al precedente comma 1 per responsabilità del Gestore, si applicano le penalità previste dall'ART. 67 del presente atto, salvo quanto previsto dall'ART. 64.





## **ART.46 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1. Entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore è tenuto a predisporre, anche in osservanza della normativa vigente in materia, il "Regolamento del Servizio Idrico Integrato", costituito dai seguenti documenti regolamentari:

- a. Regolamento del servizio acquedotto;
- b. Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

2. Il Regolamento è sottoposto alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito ed è adottato entro i 3 (tre) mesi successivi.

3. In caso di mancata presentazione all'Autorità d'Ambito del Regolamento si applicano le penali previste all'ART. 67 del presente atto. In caso di mancata adozione del Regolamento entro il termine previsto, si applica la penalità prevista dall'ART. 67 del presente atto, salvo quanto previsto dall'ART. 64.

## **ART.47 MANUALE DELLA SICUREZZA**

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore adotta il "Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori", ed adotta un piano per l'adeguamento degli impianti, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. n.81/2008 e successive disposizioni in materia.

2. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine, si applica la penalità prevista dall'ART. 67 del presente atto, salvo quanto previsto dall'ART.64 del medesimo atto.

## **ART.48 PIANO DI EMERGENZA IDRICA**

1. Il Gestore predispone il "Piano di Emergenza", entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, che conterrà tutte le attività necessarie al fine di far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione.

2. L'Autorità d'Ambito si riserva di predisporre indirizzi e prescrizioni, anche sulla base di eventuali linee guida regionali e nazionali in materia di protezione civile. Il Piano dovrà, comunque, essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito, e dovrà essere revisionato secondo necessità.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

3. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine, o in caso di mancata revisione del piano entro il medesimo termine dalla richiesta da parte dell'Autorità d'Ambito, si applica la penalità prevista dall'ART. 67 del presente atto, salvo quanto previsto dall'ART. 64.

### **ART.49 SISTEMA DELLA QUALITA' E RELATIVO MANUALE**

1. Al Gestore è prescritto un termine di 24 (ventiquattro) mesi per l'adozione del Sistema di Qualità, sulla base del Manuale della qualità, che il Gestore dovrà redigere e per il quale non sono state predisposte dall'Autorità d'Ambito linee guida.

### **ART.50 SISTEMA DI RENDICONTAZIONE**

1. Al fine di consentire all'Autorità d'Ambito la propria attività di monitoraggio e di controllo periodica, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, le parti provvederanno ad elaborare concordemente un disciplinare per la regolamentazione dell'attività contabile – amministrativa e di controllo della gestione denominato "Sistema di Rendicontazione".

### **ART.51 DISCIPLINARE PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA E DEL PIANO D'AMBITO**

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto le parti dovranno concordemente redigere un apposito disciplinare, denominato "Disciplinare per la revisione della tariffa e del Piano d'Ambito", allo scopo di stabilire le modalità con cui operare le revisioni del Piano d'Ambito e regolarne i conseguenti effetti.

## **Capo V – Controlli dell'Autorità d'Ambito**

### **ART.52 POTERI DELL'AUTORITA' D'AMBITO**

1. L'Autorità d'Ambito determina gli indirizzi di gestione del Servizio Idrico Integrato con l'approvazione di piani e programmi, e con l'emanazione di direttive, e compie atti d'ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.

2. Gli atti dell'Autorità d'Ambito e le relative modificazioni vincolano il Gestore, salvo quanto



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

previsto nell'ART. 20.

3. L'Autorità d'Ambito si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti da essa incaricati, anche senza preavviso, ed anche a mezzo di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accessi ed ogni altro atto utile a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, secondo le modalità ed i criteri previsti nel presente atto. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto processo verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, il quale può inserire le proprie eventuali osservazioni e/o deduzioni contrarie.

4. Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire l'attività di controllo dell'Autorità d'Ambito.

### **ART.53 DIRETTIVE ED ATTI DI INTERPRETAZIONE**

1. Gli uffici dell'Autorità d'Ambito possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e delle modalità di attuazione di Piani e Programmi, nell'ambito delle direttive generali stabilite dall'Assemblea d'Ambito.

2. Il Gestore si obbliga ad attuare tutte le direttive e tutti gli atti di interpretazione dell'Autorità d'Ambito di cui al precedente comma.

### **ART.54 CONTROLLI DELL'AUTORITA' D'AMBITO**

1. L'Autorità d'Ambito esegue i controlli e le verifiche sull'attuazione dei propri atti, a suo insindacabile giudizio.

2. L'Autorità d'Ambito, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Metodo Normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1 agosto 1996, controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito.

3. Tutte le informazioni tecniche ed economiche dovranno essere rese disponibili in qualsiasi momento l'Autorità d'Ambito ritenga necessario.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

### **ART.55 COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'ART. 53, l'Autorità d'Ambito si avvale delle informazioni rese dal Gestore con le modalità fissate dal "Sistema di rendicontazione sul Servizi Idrico Integrato" di cui all'ART. 50, ed eventuali sue modifiche ed integrazioni.
2. L'Autorità d'Ambito può inoltre definire apposite direttive, ad integrazione e chiarimento dei contenuti degli artt. 8 e 9 del Metodo Normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1 agosto 1996, ed ulteriori procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche.
3. Il Gestore si impegna a comunicare entro i termini stabiliti alla Autorità d'Ambito, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed all'Osservatorio dei Servizi Idrici i dati e le informazioni di cui al presente atto, così come specificati nel documento di cui al comma 1 o anche altri tipi di dati che potranno essere richiesti dai suddetti enti. Qualora il Gestore non sia in grado di fornire i dati entro i termini richiesti, potrà chiedere una proroga, sempre che ciò non pregiudichi le finalità per le quali i dati vengono richiesti.
4. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti all'ART. 54 ed all'ART. 8, nonché agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, l'Autorità d'Ambito applicherà le penalità previste all'ART. 67 del presente atto,.

### **ART.56 VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI**

1. Le opere inserite nel Piano d'Ambito dovranno essere sottoposte ai collaudi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
2. I Comuni dell'A.T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n.152/2006; D.Lgs. n.81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se gli stessi sono previsti dal Piano d'Ambito ovvero con oneri a carico del Comune o loro consorzi o società in caso contrario. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune o il consorzio o la società rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

impianti di depurazione.

3. In caso di inadempimento si applicano le penali di cui all'ART. 67 del presente atto.

### **ART.57 VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' PREVALENTE**

1. Al fine della verifica del mantenimento dell'"attività prevalente" del Gestore nei confronti dei Comuni soci, ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Gestore deposita presso gli uffici dell'Autorità d'Ambito il bilancio di esercizio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione.

## **Capo VI – Altre disposizioni**

### **ART.58 VENDITA ACQUA ALL'INGROSSO A SOGGETTI EXTRA AMBITO**

1. Le tariffe relative alla vendita di acqua all'ingrosso a Gestori extra Ambito sono concordemente fissate dalle relative Autorità d'Ambito. Tali tariffe non possono essere inferiori, in ogni caso, ai costi diretti di produzione e adduzione di ogni anno incrementati di una percentuale non inferiore al 15% per spese generali e rischio d'impresa.

2. Per i contratti di fornitura già in essere dovrà comunque essere garantita, ogni anno, la tariffa maggiore tra la quella determinata con i criteri di cui al precedente comma e quella già applicata nell'anno precedente incrementata del tasso di inflazione programmato.

3. Qualora siano fissate tariffe all'ingrosso inferiori a quelle determinate sulla base dei criteri indicati ai punti precedenti l'Autorità d'Ambito interverrà con le modalità di cui all'ART. 11 per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario.

### **ART.59 TARIFFE RELATIVE ALLE FORNITURE IDRICHE DI INTERSCAMBIO TRA GESTORI**

1. Ove si sia in presenza, ai sensi dell'art.7, quarto comma, della L.R. 27 marzo 1998, n.5, e successive modificazioni ed integrazioni, di una pluralità di Gestori all'interno dell'A.T.O., l'Autorità d'Ambito determina le tariffe annuali di interscambio tra i Gestori tenendo conto dei costi diretti di produzione e adduzione incrementati di una percentuale non inferiore al 15% per spese generali e rischio d'impresa.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

### **ART.60 SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA'**

1. Il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito, mediante due rate da versarsi entro il 28 febbraio e 31 luglio di ogni anno, una quota individuata nel Piano d'Ambito.
2. La suddetta quota è coperta integralmente dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato. L'Autorità d'Ambito si riserva di variare tale quota, anche in aumento, qualora esigenze di servizio impongano una rideterminazione del fabbisogno necessario al sostentamento dell'Autorità d'Ambito. Tale variazione sarà applicata in sede di variazione ed aggiornamento della tariffa.
3. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art.1284 c.c..

### **ART.61 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, fatto salvo quanto previsto nell'ART. 17, il S.I.I. oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento, da parte dell'Autorità d'Ambito, delle garanzie prestate dal Gestore.

### **ART.62 RESTITUZIONE DI OPERE**

1. Alla scadenza dell'affidamento del servizio, e nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'ART.64, il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'Ambito e a trasferire, ai sensi di legge e con le modalità di cui al presente articolo, in proprietà agli Enti Locali, tutte le opere relative al Servizio Idrico Integrato, comprese quelle realizzate direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale. Il Gestore dovrà consegnare all'Autorità d'Ambito inoltre tutta la documentazione in possesso relativa al S.I.I. (inventari, banche date utenti, progetti, cartografie, SIT, piani di manutenzione, ecc.) ed in generale le informazioni utili per la gestione del S.I.I..
2. Le opere messe inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelle in seguito realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito o degli Enti Locali e anch'esse messe nella disponibilità del Gestore, devono essere restituite gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera m) del D.Lgs. n.152/2006, ferma restando in capo agli Enti



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Locali la proprietà delle stesse. Le opere in concessione sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina di cui al successivo comma. Resta inteso che su tali opere il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario dei relativi investimenti con conseguente devoluzione gratuita alla scadenza dell'affidamento.

3. Il Gestore dovrà altresì restituire all'Autorità d'Ambito, tutti i beni da esso realizzati afferenti il servizio idrico integrato, in corso di realizzazione o comunque da esso finanziati in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi dell'art.151, comma 2, lettera m) del D.Lgs. n.152/2006, fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito. Le opere che non risultino essere completamente ammortizzate al momento della scadenza, o risoluzione, della presente Convenzione saranno restituite:

- a) gratuitamente quando interamente realizzate con contributi di terzi;
- b) dietro corresponsione di un'indennità pari al valore contabile residuo calcolato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge al netto dei relativi contributi ricevuti da terzi, in tutti gli altri casi

Le opere che non abbiano superato la fase di collaudo saranno restituite dietro corresponsione di un'indennità calcolata in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti.

In caso di disaccordo tra le parti, tale indennità sarà determinata da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso, con l'adozione del medesimo criterio. L'Autorità d'Ambito potrà prevedere che la suddetta indennità sia pagata dal nuovo Gestore che subentrerà nell'affidamento del servizio. In ogni caso l'indennità dovrà essere pagata al Gestore uscente entro 6 (sei) mesi dal momento, risultante da apposito verbale, della consegna dei beni all'Autorità d'Ambito.

4. Le opere relative al Servizio Idrico Integrato eseguite successivamente all'affidamento dal Gestore con fondi propri derivanti da proventi extra-tariffari, devono essere messe a disposizione dell'Autorità d'Ambito dietro corrispettivo pari al valore industriale calcolato al momento della riconsegna stessa ossia al costo di ricostruzione al nuovo diminuito dell'importo degli ammortamenti già operati o del valore di deperimento se superiore. Tale valore sarà determinato di comune accordo tra il Gestore uscente e l'Autorità d'Ambito o, in caso di disaccordo, da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso.

5. Il Gestore uscente potrà cedere al nuovo Gestore, che subentrerà al termine del periodo contrattuale di cui al presente atto, anche le provviste e i materiali di magazzino e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, che sia accessorio o comunque utile per l'espletamento del servizio, dietro pagamento, da parte del nuovo Gestore, di un corrispettivo che sarà determinato di comune accordo tra il Gestore



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

salvaguardato e il nuovo Gestore o, in caso di disaccordo, da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso.

### **ART.63 SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA**

1. In caso d'inadempienza grave del Gestore, non dovuta a circostanze eccezionali, e fossero compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non sia eseguito che parzialmente, l'Autorità d'Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

3. L'applicazione della sanzione coercitiva avverrà solo dopo formale contestazione scritta e l'esame di eventuali controdeduzioni che il Gestore avrà facoltà di presentare entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa e previa eventuale sua audizione se richiesta.

### **ART.64 SANZIONE RISOLUTORIA**

1. In caso d'inadempienza di particolare gravità non dovuta a cause eccezionali, quando il Gestore non abbia erogato il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità d'Ambito potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

- a. in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b. in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti e per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, contestata e certificata dall'Autorità competente in materia;
- c. in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.





## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

3. L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti a) e c).
4. L'applicazione della sanzione avverrà solo dopo formale contestazione scritta e l'esame di eventuali controdeduzioni che il Gestore avrà facoltà di presentare entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa e previa eventuale sua audizione se richiesta.
5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore, che dovrà rifondere l'Autorità d'Ambito di spese, oneri e danni subiti.
6. La Convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società, ovvero nel caso di cui all'ART. 3.
7. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità d'Ambito, previsti dai seguenti articoli:
  - a. ART.8 Obblighi del Gestore;
  - b. ART.21 Interventi strutturali da realizzare;
  - c. ART.25 Piano Operativo triennale;
  - d. ART.54 Controlli dell'Autorità d'Ambito;
  - e. ART.55 Comunicazione dati servizio.

si applicano le penalità previste dall'ART. 67.

### **ART.65 RISOLUZIONE E CESSAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL GESTORE**

Qualora la Convenzione sia risolta o cessi per cause non imputabili al Gestore, oltre a quanto previsto dall'ART. 62 saranno pagati dall'Autorità d'Ambito all'Affidatario uscente le penali e ogni altro costo od onere che l'Affidatario abbia sostenuto e sia tenuto a sostenere (nei confronti di qualsiasi terzo) in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi i costi finanziari connessi e/o a qualsiasi titolo derivanti dai prestati contratti.

### **ART.66 FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO**

1. Qualora uno o più eventi di forza maggiore e/o caso fortuito determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, ovvero siano tali da comportare un'alterazione dell'Equilibrio economico – finanziario, è data facoltà al Gestore



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico finanziario.

2. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'Autorità d'Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore o di caso fortuito, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che si intende attivare.

3. Alla ricezione di tale informativa, l'Autorità d'Ambito apre istruttoria in merito, verifica le circostanze ed individua, con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore o di caso fortuito.

### **ART.67 PENALITA'**

1. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui all'ART. 21 ed all'ART. 27 del presente atto, al Gestore saranno applicate le penalità previste dal presente articolo.

2. In caso di mancato completamento degli interventi, analiticamente previsti nel Piano d'Ambito, l'Autorità d'Ambito potrà procedere a:

- a. Applicare una decurtazione tariffaria pari alle quote d'ammortamento relative all'intervento ed alla remunerazione del capitale percepita in tariffa, con le modalità stabilite nel documento di cui all'ART.51;
- b. Applicare una penalità ulteriore consistente in un'ulteriore riduzione tariffaria nella misura compresa tra lo 0,02% e il 2% della decurtazione di cui al punto a).

3. Il Gestore dovrà effettuare indennizzi agli Utenti, come verrà previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli: ART.8 (Obblighi del Gestore), ART.25 (Piano Operativo triennale), ART.54 (Controlli dell'Autorità d'Ambito), ART.55 (Comunicazione dati servizio), ART.56 (Verifiche tecniche e collaudi), del presente atto, l'Autorità d'Ambito potrà applicare, per ciascuna violazione degli obblighi, penalità da Euro 500,00 (euro cinquecento/00) ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), fatto salvo quanto previsto dall'ART. 64 del presente atto.

5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal “

Capo IV – Documenti e piani da predisporre ed attuare” del presente atto, si applicano le seguenti penalità:



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

- a. ART.41: una penalità di importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione del "Progetto di organizzazione territoriale", ed una penalità d'importo compreso tra Euro 500,00 (euro cinquecento/00) ed Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), per ogni anno di ritardo nell'applicazione dello stesso Progetto;
- b. ART.42: una penalità d'importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione del "Programma del rilievo delle reti e degli impianti", ed una penalità d'importo compreso tra Euro 500,00 (euro cinquecento/00) ed Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), per ogni anno di ritardo nell'applicazione del medesimo Programma;
- c. ART.43: una penalità d'importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione del "Piano di ricerca e riduzione delle perdite", ed una penalità d'importo compreso tra Euro 500,00 (euro cinquecento/00) ed Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), per ogni anno di ritardo nell'applicazione del Piano;
- d. ART.44: una penalità d'importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione del "Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali";
- e. ART.45: una penalità di importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione della "Carta del Servizio Idrico Integrato";
- f. ART.46: una penalità di importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";
- g. ART.47: una penalità di importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione del "Manuale della sicurezza";
- h. ART.48: una penalità di importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo nell'adozione del "Piano di emergenza idrica";



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

6. In caso di mancata trasmissione dei rapporti delle analisi di qualità si applica una penale d'importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo.

7. In caso di mancata trasmissione di ogni altro rapporto previsto nel presente atto e non altrimenti disciplinato nei precedenti commi si applica una penale di importo compreso tra Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per ogni anno di ritardo.

8. Salvo il caso previsto nel precedente comma 2, le penalità di cui al presente articolo si applicheranno al Gestore con le seguenti modalità:

- qualora l'importo complessivo delle penalità sia pari o superiore ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) l'Autorità d'Ambito procederà alla diminuzione delle tariffe per il triennio successivo, così da ridurre il fatturato previsto per i tre anni successivi di un importo pari all'ammontare totale di dette penalità;

- per importi complessivi delle penalità inferiori ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), il Gestore provvederà al pagamento diretto degli stessi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di applicazione.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora le inadempienze derivino da cause di forza maggiore, caso fortuito o da comportamento non imputabile a colpa o dolo del Gestore.

10. L'applicazione della penalità avverrà solo dopo formale contestazione scritta e l'esame di eventuali controdeduzioni che il Gestore avrà facoltà di presentare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa e previa eventuale sua audizione se richiesta.

11. La gradazione delle penalità, in relazione alla gravità delle violazioni, sarà disciplinata da apposito regolamento interno predisposto dall'Autorità d'Ambito.

12. Gli importi delle penalità saranno aggiornati annualmente in misura pari alle variazioni, verificatesi nel mese di Dicembre dell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

### **ART.68 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere bonariamente ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente Convenzione.



## **ART.69 FORO COMPETENTE**

1. Qualsiasi controversia che non sia risolta bonariamente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

## **ART.70 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione si applicano, dalla sua stipula e per tutto il periodo necessario al completamento del piano di subentro di cui all'ART. 40, compatibilmente con i contenuti, gli obiettivi e le previsioni del piano di subentro medesimo.

2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'ART. 45 e dell'ART. 46 della presente Convenzione, restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio e i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

## **ART.71 ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.**

1. Le parti considerano i documento allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale del presente Contratto:

Allegato 1 - Perimetro del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento;

Allegato 2 - Piano d'Ambito: 2. a) Piano Tariffario, 2. b) Piano Economico – Finanziario, 2. c) Piano degli Interventi;

Allegato 3 - Elenco delle passività pregresse.

2. Le parti, altresì, rinunciano, di comune accordo, ad allegare i documenti sopra elencati al Contratto medesimo, in quanto già conosciuti.

3. Tutta la documentazione sopraelencata, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane depositata agli atti presso gli uffici operativi dell'Autorità d'Ambito.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori e le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26/4/1986 n.131.



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

5. Tutte le spese del Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc. ), sono a totale carico del Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'A.A.T.O. Veneto Orientale

Per Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Il Direttore

Il Presidente

dott. SALVATORE MINARDO

arch. MARCO FIGHERA

### ART.72 - SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART.1341 C.C.

Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approvano specificamente ed espressamente le seguenti clausole:

ART.3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
ART.4 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  
ART.5 DESTINATARI DEL SERVIZIO  
ART.6 DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO  
ART.7 RESPONSABILITA' DEL GESTORE  
ART.8 OBBLIGHI DEL GESTORE  
ART.9 OBBLIGHI DELL'AUTORITA'  
ART.10 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
ART.11 RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO  
ART.15 PASSIVITA' PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE  
ART.16 INVENTARIO DEI BENI  
ART.17 CONCESSIONI ESISTENTI  
ART.18 PERSONALE  
ART.19 ALTRI SERVIZI  
ART.21 INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARE  
ART.23 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI  
ART.24 VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
ART.32 TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  
ART.37 TARIFFA  
ART.38 REVISIONE TARIFFARIA E DEL PIANO D'AMBITO  
ART.39 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REVISIONE DELLA TARIFFA ED ALLA REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO  
ART.41 PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  
ART.42 PROGRAMMA DEL RILIEVO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI  
ART.43 PIANO DI RICERCA E RIDUZIONE DELLE PERDITE  
ART.44 PIANO DI RILEVAMENTO DELLE UTENZE FOGNARIE DOMESTICHE E INDUSTRIALI  
ART.45 CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
ART.46 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
ART.47 MANUALE DELLA SICUREZZA  
ART.48 PIANO DI EMERGENZA IDRICA  
ART.49 SISTEMA DELLA QUALITA' E RELATIVO MANUALE  
ART.50 SISTEMA DI RENDICONTAZIONE



## Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

ART.51 DISCIPLINARE PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA E DEL PIANO D'AMBITO  
ART.52 POTERI DELL'AUTORITA' D'AMBITO  
ART.53 DIRETTIVE ED ATTI DI INTERPRETAZIONE  
ART.54 CONTROLLI DELL'AUTORITA' D'AMBITO  
ART.55 COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO  
ART.56 VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI  
ART.57 VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' PREVALENTE  
ART.60 SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA'  
ART.61 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE  
ART.62 RESTITUZIONE DI OPERE  
ART.63 SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA  
ART.64 SANZIONE RISOLUTORIA  
ART.65 RISOLUZIONE E CESSAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL GESTORE  
ART.66 FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO  
ART.67 PENALITA'  
ART.68 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
ART.69 FORO COMPETENTE  
ART.70 DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
ART.71 ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'A.A.T.O. Veneto Orientale

Il Direttore

dott. SALVATORE MINARDO

.....

Per Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Il Presidente

arch. MARCO FIGHERA

.....



## INDICE GENERALE

<b>CAPO I – NORME GENERALI</b>	<b>4</b>
ART.1 PREMESSE.....	4
ART.2 DEFINIZIONI .....	4
ART.3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .....	5
ART.4 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	6
ART.5 DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	6
ART.6 DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO.....	7
ART.7 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE .....	7
ART.8 OBBLIGHI DEL GESTORE.....	8
ART.9 OBBLIGHI DELL’AUTORITA’.....	9
ART.10 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	10
ART.11 RIPRISTINO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO.....	10
ART.12 PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI.....	12
ART.13 CONTROLLI TECNICI E CONTABILI. ISPEZIONI.....	12
ART.14 FINANZIAMENTI PUBBLICI .....	13
ART.15 PASSIVITA’ PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE.....	13
ART.16 INVENTARIO DEI BENI.....	14
ART.17 CONCESSIONI ESISTENTI .....	15
ART.18 PERSONALE.....	16
ART.19 ALTRI SERVIZI.....	17
ART.20 ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO .....	17
<b>CAPO II – OBIETTIVI GESTIONALI DA RAGGIUNGERE</b>	<b>17</b>
ART.21 INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARE.....	17
ART.22 ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
ART.23 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI .....	19
ART.24 VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	19
ART.25 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO D’AMBITO .....	21
ART.26 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE.....	22
ART.27 QUALITA’ DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L’UTENZA .....	22
ART.28 ACQUE NON POTABILI .....	22





# Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

ART.29 SERVIZIO ANTINCENDIO, FONTANE, ETC.....	22
ART.30 LIVELLI DI SERVIZIO: FOGNATURA.....	23
ART.31 CONTROLLI SUGLI SCARICHI.....	23
ART.32 TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE..	23
ART.33 LIVELLI DI SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	24
ART.34 RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PRONTO INTERVENTO, RECLAMI.....	25
ART.35 ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA.....	25
ART.36 MODALITA' D'ALLACCIAMENTO AI SERVIZI.....	26
<b>CAPO III – TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>26</b>
ART.37 TARIFFA.....	26
ART.38 REVISIONE TARIFFARIA E DEL PIANO D'AMBITO.....	28
ART.39 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REVISIONE DELLA TARIFFA ED ALLA REVISIONE DEL PIANO D'AMBITO.....	29
<b>CAPO IV – DOCUMENTI E PIANI DA PREDISPORRE ED ATTUARE</b>	<b>29</b>
ART.40 PIANO DI SUBENTRO ALLE GESTIONI ESISTENTI.....	30
ART.41 PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE .....	30
ART.42 PROGRAMMA DEL RILIEVO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI.....	30
ART.43 PIANO DI RICERCA E RIDUZIONE DELLE PERDITE .....	31
ART.44 PIANO DI RILEVAMENTO DELLE UTENZE FOGNARIE DOMESTICHE E INDUSTRIALI .....	31
ART.45 CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .....	32
ART.46 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	33
ART.47 MANUALE DELLA SICUREZZA .....	33
ART.48 PIANO DI EMERGENZA IDRICA.....	33
ART.49 SISTEMA DELLA QUALITA' E RELATIVO MANUALE .....	34
ART.50 SISTEMA DI RENDICONTAZIONE .....	34
ART.51 DISCIPLINARE PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA E DEL PIANO D'AMBITO ..	34
<b>CAPO V – CONTROLLI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO</b>	<b>34</b>
ART.52 POTERI DELL'AUTORITA' D'AMBITO .....	34
ART.53 DIRETTIVE ED ATTI DI INTERPRETAZIONE .....	35
ART.54 CONTROLLI DELL'AUTORITA' D'AMBITO .....	35
ART.55 COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO .....	36
ART.56 VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI.....	36



# Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

ART.57 VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' PREVALENTE.....	37
<b>CAPO VI – ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<b>37</b>
ART.58 VENDITA ACQUA ALL'INGROSSO A SOGGETTI EXTRA AMBITO.....	37
ART.59 TARIFFE RELATIVE ALLE FORNITURE IDRICHE DI INTERSCAMBIO TRA GESTORI .....	37
ART.60 SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA' .....	38
ART.61 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE .....	38
ART.62 RESTITUZIONE DI OPERE.....	38
ART.63 SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA.....	40
ART.64 SANZIONE RISOLUTORIA .....	40
ART.65 RISOLUZIONE E CESSAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL GESTORE ....	41
ART.66 FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO.....	41
ART.67 PENALITA'.....	42
ART.68 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
ART.69 FORO COMPETENTE.....	45
ART.70 DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	45
ART.71 ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	45
ART.72 - SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART.1341 C.C.....	46
<b>INDICE GENERALE</b>	<b>48</b>